



senso stretto, ma deve essere estesa anche al personale medico veterinario (TAR Lombardia Milano, sez. II[^], 22 marzo 1999 n. 877; TAR Lazio sez. III 29 ottobre 2004 n. 12057); giurisprudenza dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

Il recupero effettuato dalla ASL nei confronti del ricorrente è pertanto illegittimo, in quanto l'indennità a suo tempo erogata era da considerarsi dovuta".

Il ricorso era stato infatti proposto da un veterinario della Regione Lombardia nei cui confronti la ASL, sulla base di note del Ministero della Funzione Pubblica e della Regione aveva disposto il recupero dell'indennità di dirigenza medica corrisposta nel periodo dal 1°.12.1990 al 30.11.1995.

La sentenza ha ora precisato in tutta chiarezza che quel recupero era illegittimo, dal momento che l'indennità era stata regolarmente erogata al medico veterinario nella corretta applicazione degli accordi nazionali.

Questa sentenza del TAR viene a ribadire ancora una volta l'ormai consolidata giurisprudenza sul diritto dei medici veterinari a percepire l'indennità di dirigenza medica al pari dei medici chirurghi.

Oltre alle sentenze citate dal TAR Lazio in quest'ultima pronuncia possiamo infatti ricordare le sentenze dello stesso TAR Lazio n. 10684/2004 nonché le sentenze nn. 877/1999 del TAR Lombardia, 604/1995 del TAR dell'Aquila, 1577/2002 del TAR Calabria – Catanzaro e 438/1996 della Corte dei Conti Sezione terza giurisdizionale centrale.

UNA NUOVA PRONUNCIA DEL TAR LAZIO SUL DIRITTO DEI MEDICI VETERINARI A PERCEPIRE L'INDENNITÀ DI DIRIGENZA MEDICA

a cura dell'Avv. Antonio Funari

Il TAR Lazio Sezione III[^] quater con sentenza n. 8362 depositata il 12 ottobre 2005 ha ancora una volta ribadito il diritto dei medici veterinari a percepire l'indennità di dirigenza medica nella corretta applicazione dell'art. 110, comma 5, del DPR 384/1990. Riporto qui di seguito il testuale brano della motivazione della sentenza:

"L'indennità di dirigenza medica di cui al comma 5 del citato art. 110 deve intendersi riferita anche al personale medico veterinario,

sia perché lo stesso articolo 110 al comma primo classifica al punto c) i veterinari come appartenenti al "personale medico"; sia perché l'accordo ARAN 4 marzo 1997 implicitamente riconosce che l'indennità era già prevista anche per i medici veterinari sia dal contratto del 1990; sia, infine, perché la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che l'indennità di dirigenza in questione, prevista dal citato art. 110 c. 5, non può ritenersi riservata ai medici in